

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. PONSACCO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA, DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 400,00**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 13.5.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.5.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GARE EFFETTIVE, DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUMEZZANE S.P.A./CISERANO DEL 20.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 21.5.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia) riduce le sanzioni della squalifica del campo a 4 gare effettive, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e l'ammenda a € 4.000,00.

Trasmette alla Procura Federale perché accerti la posizione disciplinare del Presidente del Lumezzane Sig. Cavagna Renzo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE ANNONI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TUTTO IL 30.11.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE S.P.A./CISERANO DEL 20.5.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 149 del 21.5.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Annoni Federico riduce la sanzione della squalifica fino a 31.10.2018
Dispone restituirsì a tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini